



**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ

**REGOLAMENTO DEL COMUNE DI POMPEI PER
LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI
(WHISTLEBLOWING) e PROTEZIONE DELLE
PERSONE SEGNALANTI (WHISTLEBLOWER)
AI SENSI DEL D.LGS. N. 24 DEL 10 MARZO 2023**

all. 7 PIAO



Premessa

Il *whistleblowing* è il sistema di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, mediante apposite procedure per la loro presentazione e gestione. Tale sistema è preordinato alla tutela del *whistleblower* (letteralmente "soffiatore di fischiotto") e cioè della persona fisica che effettua la segnalazione.

Il Comune di Pompei, in attuazione della legge n. 190/2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), ha promosso l'istituto del *whistleblowing* tra le misure generali di prevenzione della corruzione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT), ora confluito nella sottosezione "Rischi Corruttivi e trasparenza" del PIAO.

A seguito delle novità introdotte dal **decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24**, attuativi della Direttiva (UE) 2019/1937 ed alla luce delle "Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" adottate dall'ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, l'Amministrazione comunale ha provveduto ad aggiornare la procedura del *whistleblowing* mediante attivazione di apposito canale di segnalazione e la diramazione di apposita circolare esplicativa a firma del Segretario Generale nella sua qualità di RPCT.

Al fine di incoraggiare e fornire adeguate misure di tutela a coloro che, nell'ambito del contesto lavorativo dell'Ente, vengano a conoscenza di comportamenti, atti od omissioni costituenti illeciti di natura amministrativa, contabile, civile o penale, in violazione di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea e decidano di segnalarli al Responsabile della prevenzione della corruzione o di denunciarli alle Autorità competenti, il Comune di Pompei ha deciso di adottare apposito Regolamento di disciplina del *whistleblowing*.

Art. 1

Ambito di applicazione oggettivo

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Comune di Pompei, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo, nonché le modalità di presentazione, invio e gestione delle segnalazioni medesime.
2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero



- inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato citato in precedenza;
 - c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti non rientrino nel diritto derivato dell'Unione Europea.
3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 del d.lgs. n. 24/2023.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) «**violazioni**»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del comune di Pompei e che consistono in:
 - 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
 - 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al d.lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 - 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;



- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati;
- b) «**informazioni sulle violazioni**»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito del Comune di Pompei, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- c) «**segnalazione**» o «**segnalare**»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- d) «**segnalazione interna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- e) «**segnalazione esterna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna;
- f) «**divulgazione pubblica**» o «**divulgare pubblicamente**»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- g) «**segnalante**» (detto anche «*whistleblower*»): la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- h) «**facilitatore**»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- i) «**contesto lavorativo**»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- l) «**persona coinvolta**»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- m) «**ritorsione**»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- n) «**seguito**»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- o) «**riscontro**»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- p) «**Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**» o «**RPCT**», il soggetto individuato ai sensi dell'art. 1, comma 7, Legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.



Articolo 3

Ambito di applicazione soggettivo

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle persone che segnalano, denunciano all'Autorità giudiziaria o contabile, o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni così come definite all'art. 1 lett. a) del presente regolamento, di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, ovvero a:
 - a) dipendenti del Comune di Pompei;
 - b) lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge n. 81/2017 nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del c.p.c. e all'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015 che svolgono la propria attività lavorativa presso il Comune di Pompei;
 - c) lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ente;
 - d) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'Ente;
 - e) volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ente;
 - f) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Comune di Pompei, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

2. La tutela delle persone segnalanti come sopra indicate, si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:
 - a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 - b) durante il periodo di prova;
 - c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3. Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 24/2023, le misure di protezione di cui al capo III, si applicano anche:
 - a) ai facilitatori;
 - b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono ad esso legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;



- c) ai colleghi di lavoro del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

Articolo 4

Oggetto e condizioni della segnalazione

1. Fermo restando che le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità di Pompei, oggetto della segnalazione possono essere i comportamenti, atti od omissioni così come definiti all'art. 2, comma 1 lett. a) del presente regolamento.
2. Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa di riferimento.

Articolo 5

Canale di segnalazione interna

1. Al fine di garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, l'Comune ha istituito un canale di segnalazione interna:
 - accessibile mediante un qualsiasi browser dalla Homepage del sito istituzionale del Comune, tramite apposito *banner* denominato "Whistleblowing";
 - basato su un sistema di crittografia.
2. In conformità all'art. 4, co. 5, del d.lgs. n. 24/2023, la gestione del canale di segnalazione interna è affidata al RPCT del Comune di Pompei.
3. Per accedere al servizio non è prevista alcuna procedura di registrazione da parte del segnalante. Il *whistleblower*, che accede alla piattaforma informatica, può inserire la propria segnalazione seguendo i passaggi per la compilazione dei dati necessari alla rappresentazione dei fatti il più possibile circostanziati ed eventualmente allegare documenti e/o file che possono essere utili per le dovute valutazioni da parte del soggetto ricevente.



4. Fermo restando che i dati della segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del segnalante, la persona che effettua la segnalazione può decidere se fornire o meno le sue generalità identificative. Laddove il segnalante decida di fornire la propria identità, i dati identificativi sono custoditi, in forma crittografata, dal custode dell'identità e sono accessibili solamente dal RPCT di Pompei.
5. Con l'invio della segnalazione al RPCT, per il tramite della piattaforma informatica, l'operazione non potrà più essere annullata; conseguentemente il segnalante riceve dal sistema un codice identificativo utile per i successivi accessi. I dati della segnalazione (unitamente agli eventuali documenti allegati) vengono automaticamente inoltrati al RPCT. Utilizzando il codice identificativo ricevuto, il segnalante può accedere alla piattaforma informatica per monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria ovvero per "dialogare" in modo spersonalizzato, con il soggetto ricevente la segnalazione.
6. In alternativa, il segnalante può presentare la segnalazione compilando e trasmettendo il modulo, allegato 1) al presente Regolamento e pubblicato nella sezione della Homepage "Whistleblowing", al RPCT mediante:
 - posta ordinaria/raccomandata alla c.a. del RPCT del Comune di Pompei, Piazza Bartolo Longo 36, 80045 Pompei, inserendo la segnalazione in una busta chiusa recante all'esterno la dicitura "All'attenzione del RPCT del Comune di Pompei-riservata/personale. NON APRIRE";
 - *brevi manu* direttamente al RPCT.
7. È sempre ammessa la possibilità per il segnalante di effettuare una segnalazione in forma orale al RPCT attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero mediante un incontro diretto fissato dal RPCT medesimo entro un termine ragionevole.
8. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del RPCT mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.
9. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del RPCT. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.
10. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il RPCT, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a



**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ

cura del medesimo RPCT mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

11. Nel caso in cui la segnalazione sia stata presentata con le modalità di cui ai precedenti commi 6 e 7 l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal RPCT che ne garantisce la riservatezza.

Articolo 6

Contenuto della segnalazione interna

1. La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e deve offrire il maggior numero di elementi utili al fine di consentire al soggetto ricevente di effettuare le dovute verifiche.
2. A tale scopo, la segnalazione deve preferibilmente contenere:
 - le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
 - la descrizione del fatto;
 - le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i cui attribuire i fatti segnalati;
 - l'indicazione di eventuali documenti che possono fornire elementi di fondatezza dei fatti segnalati;
 - l'indicazione di eventuali altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;
 - ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Articolo 7

Gestione del canale di segnalazione interna

1. A seguito della ricezione di una segnalazione interna il RPCT, anche per il tramite della piattaforma informatica, provvede a:
 - a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
 - b) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
 - c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
 - d) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
2. In particolare, il RPCT prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione medesima da effettuarsi entro massimo 30 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di cui alla lett. a), co. 1 del presente



articolo. Il RPCT analizza la segnalazione al fine di determinarne l'ammissibilità e la ricevibilità e, se quanto denunciato non è stato adeguatamente circostanziato, richiede chiarimenti al segnalante mediante l'applicativo informatico, ovvero mediante altre forme di comunicazione che assicurino la riservatezza, nel caso di segnalazione recapitata secondo altre modalità.

3. In caso di evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità, il RPCT archivia la segnalazione dandone notizia al segnalante. Costituiscono possibili causali di archiviazione:
 - la manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni così come definite all'art. 1 lett. a) del presente regolamento;
 - la manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
 - la manifesta incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate;
 - il contenuto generico della segnalazione o tale da non consentire nessun approfondimento;
 - produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
 - mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti;
 - le segnalazioni aventi ad oggetto i medesimi fatti trattati in procedimenti già definiti;
 - la sussistenza di violazioni di lieve entità.

4. In caso contrario, se la ritiene non manifestamente infondata, o non ricorre alcuno dei casi di archiviazione sopra riportati, il RPCT provvede alla verifica delle circostanze rappresentate nella segnalazione, nel rispetto del principio di riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna ed eventualmente anche interagendo con il direttore/ dirigente della Struttura in cui si è verificato il fatto ovvero con soggetti terzi, laddove gli approfondimenti richiedano il loro necessario coinvolgimento.
 A titolo esemplificativo e non esaustivo, il RPCT può:
 - richiedere notizie, informazioni, atti e documenti ad altri uffici di Pompei;
 - richiedere chiarimenti, documentazione e informazioni ulteriori al segnalante (mediante il sistema informatico o attraverso e-mail se nota) e/o agli eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione;
 - convocare il segnalante per un'audizione.

5. Non sono prese in considerazione le segnalazioni palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

6. La valutazione/verifica dei fatti oggetto della segnalazione da parte del RPCT dovrà concludersi in un tempo ragionevole che consenta allo stesso RPCT di fornire riscontro al segnalante entro il termine indicato alla lett. d), co. 1, del presente articolo.

7. Il RPCT, conclusa l'istruttoria, provvede a redigere un apposito verbale che verrà protocollato con archiviazione documentale "riservato" contenente le risultanze dell'attività condotta evidenziando che si tratta di una segnalazione a cui è riconosciuta la tutela rafforzata della



riservatezza.

Più specificatamente il RPCT può:

- decidere di archiviare la segnalazione, motivandone adeguatamente le ragioni, se ne sussistono le condizioni;
 - trasmettere gli atti alle competenti Autorità giudiziarie o contabili e/o all'ANAC.
8. A conclusione dell'intero procedimento il RPCT informa dell'esito il soggetto segnalante.
 9. Le segnalazioni che non rientrano nell'ambito della tutela prevista dal presente regolamento potranno essere trattate mediante i canali di gestione ordinaria, a seguito di trasmissione da parte del RPCT agli uffici/organi competenti.
 10. Il RPCT tiene conto delle segnalazioni al fine di aggiornare la sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO e può eventualmente riferire ai vertici sul numero e sulla tipologia di segnalazioni ricevute e sul loro stato di avanzamento con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti e delle persone a cui è riconosciuta la tutela.

Articolo 8

Segnalazioni anonime

1. Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.
2. Il RPCT, si riserva di prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano cioè in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.
3. In tal caso, le segnalazioni anonime sono equiparate a segnalazioni ordinarie e, pertanto, il loro trattamento avviene attraverso canali anche distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni oggetto del presente Regolamento.
4. Tutte le segnalazioni anonime saranno conservate dal RPCT in un apposito archivio per un periodo non superiore a cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni.

Art. 9

Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna

1. È istituito un canale di segnalazione esterna presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) conforme a quanto stabilito dall'art. 7 del d.lgs. 24/2023.
2. Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna qualora, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:



- a) il canale di segnalazione interna di cui al precedente art. 5 non è attivo;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Articolo 10

Obbligo di riservatezza

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
2. L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione tramite cui si può risalire, direttamente o indirettamente, all'identità, non possono essere rivelate senza il suo espresso consenso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
3. Il RPCT tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
4. La segnalazione, inoltre, è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 241/90, nonché dagli articoli 5 e seguenti del d.lgs. n. 33/2013.
5. Fermo quanto previsto dai commi che precedono, nei procedimenti avviati in ragione di una segnalazione, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Art.11

Trattamento dei dati personali

1. Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
3. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono



effettuati dal Comune di Pompei in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informative sul trattamento alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando qualsiasi altra misura appropriata a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Art. 12

Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

1. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 11 del presente regolamento e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e).

Art.13

Divulgazioni pubbliche

1. Il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente regolamento se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
 - b) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - c) ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Art. 14

Condizioni per la protezione del segnalante

1. Le misure di protezione previste dal Capo III del d.lgs. 24/2023 si applicano alle persone di cui all'articolo 3 del presente regolamento quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - al momento della segnalazione il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, denunciate o divulgate pubblicamente, fossero vere



e rientrassero nell'ambito di applicazione oggettivo del presente Regolamento;

- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata secondo le modalità indicate dal presente Regolamento.
2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
 3. Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi al segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.
 4. Le medesime misure sono applicate anche ai casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

Art. 15

Divieto di ritorsione

1. Gli enti o le persone di cui all'art. 3 del presente regolamento non possono subire alcuna ritorsione.
2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui art. 3, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.
3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone indicate dall'art. 3, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del d.lgs. 24/2023, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
4. Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art. 17, co. 4, del d.lgs. 24/2023 e, in particolare:
 - a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
 - b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;



- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Art.16

Misure di sostegno

1. È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.
2. Le misure di sostegno fornite dagli enti di cui al comma 1 consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
3. L'autorità giudiziaria ovvero l'autorità amministrativa cui la persona segnalante si è rivolta al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni può richiedere all'ANAC informazioni e documenti in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate.



Art.17

Protezione dalle ritorsioni

1. Gli enti e le persone di cui all'articolo 3 del presente regolamento possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza.
2. Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21. Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro.
3. Gli atti assunti in violazione dell'art. 15 che precede sono nulli. Le persone di cui all'art. 3 del presente regolamento che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.
4. L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione degli articoli 15 e 17, e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione dei medesimi articoli.

Art. 19

La sensibilizzazione e la formazione del personale

1. Il RPCT è tenuto alla programmazione di eventi formativi o direttive interne per la sensibilizzazione e la formazione dei dipendenti in materia di whistleblowing. La suddetta attività formativa dovrà essere rivolta anche ai soggetti equiparati ai dipendenti del Comune di Pompei



Art. 20

Segnalazione indirizzata a soggetto diverso dal RPCT

1. Si sottolinea che, qualora la segnalazione sia rivolta a soggetto diverso dal RPCT, il soggetto ricevente deve trasmettere entro 7 giorni dal suo ricevimento la segnalazione al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
2. Si sottolinea la necessità per il soggetto ricevente di assicurare l'assoluta riservatezza sull'identità del segnalante e sulla segnalazione, nonché l'immediato coinvolgimento del RPCT che avrà cura di prendere in carico la segnalazione.

Art. 21

Conflitto di interessi

1. Nell'ipotesi in cui il gestore della segnalazione e segnatamente il RPCT versi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, rispetto al segnalante, avrà cura di astenersi dal prendere in carico e gestire la segnalazione ed avrà cura, altresì, di trasmettere la segnalazione (salvaguardando sempre la riservatezza del segnalante e del contenuto della segnalazione) al Dirigente del III settore. Quest'ultimo dovrà garantire una gestione efficace, indipendente e autonoma della segnalazione, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dalla disciplina.
2. Qualora anche il sostituto versi in un'ipotesi di conflitto di interessi, il segnalante potrà rivolgersi all'ANAC mediante il canale di segnalazione esterno.

Art.22

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla sua adozione ed è pubblicato sul sito di Amministrazione Trasparente del Comune di Pompei alla sezione "Whistleblowing" della Homepage del sito istituzionale e alla sezione "Altri contenuti / Prevenzione della corruzione".
2. La procedura contenuta nel presente Regolamento potrà essere sottoposta ad eventuale revisione qualora necessario.


Allegato 1) MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI

Segnalante	<input type="checkbox"/> Dipendente del comune di Pompei <input type="checkbox"/> Lavoratore o collaboratore che svolge la propria attività lavorativa presso il Comune Pompei che fornisce beni o servizi o che realizzano opere <input type="checkbox"/> Libero professionista o consulente che presta la propria attività presso il Comune Pompei <input type="checkbox"/> Volontario o tirocinante, retribuito e non retribuito, che presta la propria attività presso il Comune Pompei <input type="checkbox"/> Persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso il Comune Pompei <input type="checkbox"/> Altro
Qualifica e mansione attuale	
Struttura organizzativa e sede di servizio attuale	
Qualifica e mansione all'epoca del fatto segnalato	
Struttura organizzativa e sede di servizio all'epoca del fatto segnalato	
Data/periodo in cui si è verificato il fatto	
Ente/Struttura nella quale si è verificato il fatto	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto	<input type="checkbox"/> UFFICIO (indicare denominazione ed indirizzo) <hr/> <input type="checkbox"/> all'esterno dell' UFFICIO (indicare luogo ed indirizzo) <hr/>



Tipologia di violazione	<input type="checkbox"/> Illeciti amministrativi <input type="checkbox"/> Illeciti contabili <input type="checkbox"/> Illeciti civili <input type="checkbox"/> Illeciti penali
	<input type="checkbox"/> Condotte illecite e rilevanti nonché violazioni dei Modelli 231 ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 <input type="checkbox"/> illeciti/violazioni del diritto dell'Unione Europea
Descrizione del fatto (condotta ed evento)	
Soggetto o soggetti che hanno commesso il fatto (nome - cognome - qualifica)	
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo (nome - cognome - qualifica)	
Eventuali soggetti e/o aziende private coinvolte	
Conosci l'ammontare economico dell'illecito?	



Modalità in cui è venuto a conoscenza del fatto	
Elenco eventuali documenti allegati a sostegno della segnalazione	
Indicare se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti (se SI: quali soggetti - data - esito)	
In caso di fatti penalmente rilevanti indicare se è stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria (si/no - data)	

Nome e cognome del segnalante	
Telefono	
E-mail	

Il presente modulo è compilato e sottoscritto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

Luogo, data

Firma



Allegato 2) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DEGLI ARTT.13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (RGPD) RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (C.D. WHISTLEBLOWING)

Il Comune di Pompei garantisce la protezione dei dati personali di coloro che interagiscono con le sue strutture. A tale fine, sono fornite le informazioni sotto riportate secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pompei nella persona del sindaco *p.t.*, con sede in Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 Pompei (NA) - indirizzo posta certificata: protocollo@pec.comune.pompei.na.it

2. Responsabile del trattamento per quanto attiene alle procedure di Whistleblowing

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza, con sede in Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 Pompei (NA) - indirizzo posta certificata: protocollo@pec.comune.pompei.na.it

3. Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)

Il **Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)** è l'Associazione ASMEL, contattabile ai seguenti contatti:

- Telefono: 0817504511
- Email: servizio.dpo@asmel.eu
- PEC: dpo.asmel@asmepec.it

4. Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali dei soggetti che segnalano violazioni (dipendenti del Comune di Pompei, personale assunto a supporto delle Segreterie politiche, dipendenti e collaboratori delle imprese fornitrici del Comune, lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza) sono trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT) allo scopo di consentire la presentazione di segnalazioni di violazioni della normativa nazionale ed europea, mediante apposita piattaforma web o con altre modalità (orale, elettronica e cartacea), e effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, come indicati nella " *Procedura per la segnalazione di violazione nell'amministrazione (c.d. whistleblower) ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24* (di seguito, procedura) pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Pompei. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'adempimento di un obbligo legale (artt. 6, par. 1, lett. c), 9, par. 2, lett. b), e 10 RGPD), con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse pubblico e dell'integrità del Comune di Pompei, ai sensi del d.lgs. 24/2023.



5. Tipologia dei dati personali trattati, origine dei dati e natura del conferimento

I dati personali oggetto di trattamento possono riguardare le informazioni idonee a identificare il segnalante (es. nome e cognome, struttura di appartenenza, ente o società con cui il segnalante ha un rapporto giuridico, codice fiscale, dati di contatto, residenza/domicilio). Possono essere incidentalmente trattati dati personali di particolari categorie e relativi a condanne e reati qualora presenti nella segnalazione. Possono essere trattati altresì dati personali del segnalato o di altri soggetti qualora citati dal segnalante. Il conferimento di tali dati personali è volontario ma indispensabile per provvedere agli scopi di cui sopra. In assenza, il RPCT non potrà procedere in tutto o in parte con l'esame della segnalazione.

6. Modalità del trattamento

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avviene in via prioritaria con modalità informatiche, mediante la piattaforma web "Segnalazione illeciti" fornita da *Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l.* In via subordinata il trattamento può avvenire con altre modalità orali (in caso di colloquio telefonico o presso la sede) e cartacee (in caso di presentazione con il servizio di posta ordinario o interno) secondo quanto definito nella procedura richiamata al punto 3, comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati conferiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Sono adottate misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato alla tipologia di dati trattati. L'utilizzo della piattaforma web per l'acquisizione e gestione della segnalazione garantisce tuttavia il più alto livello di sicurezza. I dati del segnalante sono cifrati e possono essere decifrati solo dal RPCT. Non è previsto il tracciamento di log di accesso.

I dati raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

7. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Qualora il RPCT debba avvalersi di personale dell'Ente ai fini della gestione delle pratiche di segnalazione, tale personale per tale attività è appositamente autorizzato al trattamento (artt. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 Regolamento e art. 2-quaterdecies del Codice privacy) al trattamento dei dati personali e, di conseguenza, il suddetto personale dovrà attenersi al rispetto delle istruzioni impartite, nonché di quelle più specifiche, connesse ai particolari trattamenti, eventualmente di volta in volta fornite dal RPCT.

Il RPCT rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012. Possono venire a conoscenza dei dati personali, oltre al RPCT, l'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti e A.N.A.C. nei casi di rispettiva competenza.

È escluso l'esercizio del diritto di accesso documentale e civico nei confronti dei dati del segnalante.

L'esercizio da parte di terzi dei diritti di cui agli artt. 15 e del RGPD può essere limitato qualora ciò possa comportare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. Inoltre,



l'esercizio di questi diritti può essere limitato, ritardato o eventualmente escluso per mezzo di una comunicazione motivata, senza che questa possa in alcun modo compromettere la finalità della limitazione, nei tempi e nei limiti in cui questo rappresenti una misura proporzionata e necessaria.

Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. quale fornitore del servizio di erogazione e gestione operativa della piattaforma tecnologica di digital whistleblowing in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 è il partner tecnologico selezionato da Transparency International e l'Associazione Hermes promotori del progetto Whistleblowing PA.

8. Conservazione, comunicazione e diffusione

I dati saranno conservati, avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato, secondo le norme in materia di documentazione amministrativa, per il tempo strettamente necessario alle finalità di cui al punto 1) e comunque per un periodo massimo di cinque anni dalla conclusione del procedimento. Qualora sia in corso un procedimento penale o davanti alla Corte dei conti o disciplinare, i dati potranno essere conservati fino alla conclusione degli stessi, nei limiti in cui risulti necessario conservare oltre tale termine i dati fino alla conclusione dei rispettivi giudizi e/o procedimenti. I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale dell'Ente, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. È prevista esclusivamente la comunicazione ai soggetti di cui al punto 6 nei casi previsti dalla legge o con il consenso del segnalante. I dati non sono oggetto di diffusione se non in forma anonima nella relazione annuale del RPCT.

9. Trasferimento dei dati all'estero

Il trattamento è effettuato nel territorio dell'Unione Europea o nel territorio di Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo ritenuti adeguati tramite decisione della Commissione europea ai sensi degli art. 45 e 46 del Regolamento UE 2016/679.

10. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

Non sono effettuati trattamenti in processi decisionali automatizzati né profilazioni automatizzate.

11. Diritti dell'interessato

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del RGPD, nonché il diritto di opposizione al trattamento di cui all'art. 21, par. 1, del RGPD per motivi connessi alla loro particolare situazione personale. Per l'esercizio dei propri diritti l'interessato può rivolgersi al RPCT inviando richiesta scritta alla casella di posta elettronica protocollo@pec.comune.pompei.na.it o, in formato cartaceo, per il protocollo generale del Comune di Pompei Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 Pompei (NA). L'istanza deve essere sottoscritta ai sensi dell'art.38 D.P.R. 445/2000 (firma digitale, firma autografa con copia di documento di identità valido, firma autografa alla presenza di dipendente pubblico ricevente previo riconoscimento del sottoscrittore).



**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



12. Reclamo all'autorità di controllo

In caso di violazioni, è possibile altresì presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – per recapiti e condizioni si veda: www.garanteprivacy.it.

La presente informativa è soggetta ad aggiornamento.



Allegato 3) FAQ - Segnalazioni di illeciti - whistleblowing

Chi può effettuare la segnalazione:

Sono legittimati a segnalare i soggetti che operano nel contesto lavorativo del Comune di Pompei, in qualità di:

- dipendenti, a qualsiasi titolo, del Comune di Pompei, a tempo determinato o indeterminato;
- lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso l'amministrazione comunale torinese;
- lavoratori o i collaboratori di soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Pompei;
- liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'amministrazione comunale torinese;
- soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso il Comune di Pompei.

Non sono prese in considerazione le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, in quanto l'istituto del whistleblowing è indirizzato alla tutela della singola persona fisica che agisce in proprio, non spendendo la sigla sindacale. In questo caso le segnalazioni sono archiviate in quanto prive del requisito soggettivo previsto dalla normativa.

Quando si può segnalare

La segnalazione può essere effettuata in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

Di conseguenza la tutela dei soggetti segnalanti si applica nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico che qualifica il segnalante e lo lega al Comune di Pompei non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sono state acquisite nel corso dello stesso.

Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;



- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea nei settori indicati nei punti precedenti.

Cosa non può essere oggetto di segnalazione tramite whistleblowing

Non possono essere oggetto di segnalazione:

- le notizie palesemente prive di fondamento;
- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
- le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio);
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del soggetto segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Quali elementi e caratteristiche deve avere la segnalazione

Ai fini dell'applicazione dell'istituto del whistleblowing e del sistema di tutele ad esso connesse, le segnalazioni devono essere rispondenti a determinate caratteristiche, diversamente non potranno essere accordate le tutele previste dal D.lgs. n. 24/2023.

La segnalazione deve essere il più possibile chiara e circostanziata; il segnalante deve quindi fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto, affinché sia possibile accertare la fondatezza di quanto segnalato.

La segnalazione dovrà contenere i seguenti elementi:

- dati anagrafici, incarico/ruolo e recapiti del segnalante;
- circostanza di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- chiara e completa descrizione del fatto;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

È possibile allegare documenti che possono fornire elementi di fondatezza dei fatti segnalati, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Quali sono le misure di protezione per il segnalante

1) La tutela della riservatezza del segnalante

L'identità della persona segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse dai soggetti incaricati della trattazione delle segnalazioni.

La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante; La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. La



tutela della riservatezza è inoltre assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.

2) La tutela da ritorsioni

A tutela del whistleblower è stabilito il **divieto di ritorsione**.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La gestione delle comunicazioni delle presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, **compete esclusivamente ad ANAC**, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

Le modalità di segnalazione all'ANAC sono disponibili nella pagina dedicata sul sito dell'ANAC:
<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Come fare una segnalazione interna

Le segnalazioni interne possono essere effettuate in forma scritta mediante la piattaforma informatica Comune di Pompei, presente nella Homepage in sezione apposita e disponibile al link

<https://www.comune.pompei.na.it/whistleblowing/>

Tutti i contenuti sono **crittografati** e possono essere letti solo dal soggetto abilitato alla ricezione delle segnalazioni.

Al momento della ricezione della segnalazione, il sistema registra la data e l'ora di acquisizione ed assegna un codice identificativo alfanumerico.

Il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo alla piattaforma ed utilizzando il codice identificativo ricevuto. Entro sette giorni dall'invio della segnalazione potrà essere visionata la sua presa in carico.

Quali sono i canali di segnalazione esterni

I segnalanti possono fare ricorso al canale esterno attivato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), solo se ricorrono le condizioni previste all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 24/2023. Le modalità di segnalazione all'ANAC sono disponibili nella pagina dedicata sul sito dell'Autorità:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

I soggetti tutelati hanno anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.